

COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

DELBERA N. 7 DEL 06/12/2016 DEL COMMISSARIO AD ACTA

CON LE FUNZIONI ED I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA SENTENZA T.A.R. DELLA SICILIA SEZ. STACCATA DI CATANIA IV N. 2107/2016 PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA N. 981/2010 DEL TRIBUNALE DI PATTI CONFERMATA IN APPELLO DALLA SENTENZA N. 335/2012 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
----------------	--

Premesso che, in data 3 settembre 2001 la dipendente Reitano Rosalia Anna nata a San Fratello l'1.04.1967, qualifica di "Istruttore Area Amministrativa Contabile", Cat. C, Posizione economica C.2, ex 6° livello + led, ai sensi dell'art.6 D.P.R. n.268/87, con provvedimento di Giunta Municipale adottato dal Comune di San Fratello, n. 205 del 12.07.2001, veniva trasferita dal Comune di Cesarò a quello di San Fratello;

Che, la predetta dipendente, con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti rivendicava che, alle dipendenze del Comune di Cesarò aveva rivestito la qualifica di " Segretario Economo", equiparata al VI livello retributivo dell'allora vigente CCNL e, in sede di applicazione del CCNL del 31.03.1999, era stata inquadrata nella categoria C, posizione economica C2, anziché nella categoria D, posizione economica D2, invocando le disposizioni di cui al DPR 347/1983, nella parte in cui prevedevano l' inquadramento del Segretario Economo alla VII qf e la corrispondenza della qualifica di Segretario Economo a quella prevista di Segretario Economo nelle Istituzioni Scolastiche e chiedendo il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, con condanna delle Amministrazioni Comunali, delle quali era stata ed era dipendente, al pagamento delle differenze retributive e regolarizzazione previdenziale con decorrenza dall'1.07.1998, con vittoria di spese e compensi difensivi,

Che, il Comune di Cesarò e il Comune di San Fratello si costituivano in giudizio, eccepivano difetto di giurisdizione, opponendo eccezione di prescrizione nel merito, contestavano le domande e ne chiedevano il rigetto;

Che, il Giudice del Lavoro, con sentenza n. 981/2010 del 14.04.2010, accoglieva parzialmente la domanda dichiarando il diritto all' inquadramento richiesto nei confronti di entrambi gli enti locali,

Che, avverso tale sentenza proponevano appello, autonomamente, e il Comune di Cesarò e il Comune di San Fratello, deducendo, quest'ultimo, che la dipendente aveva manifestato acquiescenza all'inquadramento ed era transitata per la vacanza di un posto di Istruttore di area Amministrativa di VI livello;

Che, la predetta si ricostituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata;

Che, con sentenza n. 335/2012 , emessa dalla Corte di Appello di Messina – Sezione Lavoro il 21.02.2012 veniva accolta la richiesta della Sig.ra Reitano Rosalia Anna, di essere inquadrata, con decorrenza 1.04.1999, nella categoria D, posizione economica D2, in applicazione all'accordo collettivo del 31.03.1999 ed al DPR 347/1983 – allegato A -, anziché nella categoria C,



posizione economica C2, così come in atto inquadrata, con condanna, nei confronti del Comune di San Fratello, al pagamento delle differenze retributive riferite all'ultimo quinquennio, decorrente dal 30.04.2002, e, con condanna, nei confronti, dei Comuni di Cesarò e San Fratello, al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro 1.800,00, in quanto avevano opposto appello.

Che, con sentenza n. 02107/2016 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania – Sezione Quarta – su ricorso presentato dalla predetta dipendente Reitano Rosalia Anna contro i Comuni di San Fratello e Cesarò, per l'ottenimento dell'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 981/2010 del Tribunale di Patti, confermata in appello dalla sentenza n. 335/2012 della Corte d'Appello di Messina, ambedue sopra citate, ordina alle Amministrazioni intime l'adozione, entro 60 giorni dalla data di deposito in Segreteria della sentenza, dei necessari provvedimenti per l'inquadramento della predetta ricorrente, a quello già riconosciuto alla stessa ope judicis, secondo le decorrenze indicate nella prefata sentenza n. 335/2012, nonché a corrispondere alla stessa le somme indicate all'interno delle precitate sentenze ed a regolarizzare la posizione previdenziale e contributiva dell'istante con riguardo al periodo indicato dal G.O., e, nel caso di ulteriore inerzia, decorso il termine assegnato, nomina, quale Commissario ad Acta il Segretario del Comune di Maniace, al fine di adempiere in loro vece;

Considerato che non è previsto nella attuale pianta organica del Comune di San Fratello il posto di "Istruttore Direttivo – Segretario Economo- Cat. D per il collocamento della dipendente di che trattasi nella nuova posizione giuridica ed economica.

Ritenuto che debba essere riconosciuto il debito fuori bilancio a favore della dipendente in oggetto, nonché la liquidazione delle spese legali nelle tre fasi di giudizio ai sensi e per gli effetti del d. lgs.267/00 art. 194 c.1 lett.a,

Vista la nota trasmessa dall'Avv. Tribulato prot. N. 9112 del 7.11.2016 con le notule allegate ;


Vista la nota prot. N. 8851 del 27.10.2016 con la quale il Commissario ad acta dott- Enrico Spallino ha provveduto al suo insediamento intimando al Comune di San Fratello di adempiere;

Considerato che l'Ente ad oggi non ha ancora adempiuto;



Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali, vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bilancio di previsione es. 2016/2018;

DELIBERA



- A. Di dare esecuzione integrale al contenuto della sentenza n. 02107/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania – Sezione Quarta – su ricorso presentato dalla dipendente Reitano Rosalia Anna contro i Comuni di San Fratello e Cesarò, per l'ottenimento dell'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 981/2010 del Tribunale di Patti, confermata in appello dalla sentenza n. 335/2012 della Corte d'Appello di Messina, che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, inquadrando la stessa, con decorrenza 1.04.1999, nella categoria D, posizione economica D2, in applicazione all'accordo collettivo del 31.03.1999 ed al DPR 347/1983 – allegato A.
- B. Di apportare all'attuale dotazione organica dell'Ente la necessaria modifica con la previsione del posto di "Istruttore Direttivo – Segretario Economo Cat. D", con il collocamento della dipendente di che trattasi nella nuova posizione giuridica ed economica;
- C. Riconoscere, ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. A del d. lgs-267/00 la legittimità del debito fuori bilancio di € 47.833,36 al lordo delle ritenute e contributi di legge nei confronti della dipendente del Comune di San Fratello Sig.ra Reitano Rosalia Anna giusta sentenza n. 981/2010 del Giudice del lavoro di Patti e n. 335/2012 Corte d'Appello di Messina sez. lavoro, nonché alla regolarizzazione contributiva, previdenziale ed assistenziale per tutto il periodo previsto in sentenza;
- D. Riconoscere all'Avv. Tribulato Giuseppe con studio in Messina via Bisazza 30 le spese legali quantificate in €1.454,53 per il primo grado del giudizio de quo, in € 2.626,42 in solido con il comune di Cesarò per il secondo grado, ed € 1.459,12 per il giudizio dinanzi al T.AR. Catania;
- E. Che il responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa provvedano alla liquidazione del compenso dovuto al Commissario ad Acta Avv. Enrico Spallino non appena liquidato dal TAR Sicilia Sezione di Catania;
- F. Di Impegnare a tal fine la somma di €47.833,36 nel cap. 1.01.8.08.02- art. 1 m.1 p.11. oneri straordinari della gestione corrente oltre alla regolarizzazione contributiva, previdenziale ed assistenziale per tutto il periodo previsto in sentenza;
- G. Di impegnare a tal fine la somma di €. 5.540,07 nel cap. 1.01.8.08.02- art. 1 m.1 p.11. oneri straordinari della gestione corrente;
- H. Di impegnare a tal fine la somma presuntiva di € 1.000,00 nel cap. 1.01.8.08.02- art. 1 m.1 p.11. oneri straordinari della gestione corrente;
- I. Di Liquidare le somme di cui infra ai creditori come sopra individuati ordinando al Responsabile dell'Area Economico -Finanziaria di predisporre in via d'urgenza e con priorità assoluta i mandati di pagamento presso la tesoreria comunale dandone formale comunicazione al creditore ed al sottoscritto



Commissario ad Acta;

J. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 12 c.2 l.r. 44/91;

K. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio del comune di San Fratello per 15 giorni consecutivi;

L. Dispone infine di incaricare la Segreteria generale di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti, alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia ai sensi dell'art. 236 c. 5 legge n. 289 del 27.12.2002.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Enrico Spallino



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

CAP 98075 - VIA SERPI - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc. 84000410831
TEL. 0941/794030 - FAX 0941/799714

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2015

San Fratello, li 7.12.2016.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole

Data 5.12.2016

Il Responsabile

Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole

Data 6.12.2016

Il Responsabile

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO AD ACTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno 06-12-2016 per rimanerci per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, un applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 06-12-2016

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
- ✕ Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi :
 - dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;
 - Art. 16 L.R. n. 44/1991

Dalla Residenza Municipale, li 06-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE